



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30.06.2012

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU
-----------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore _____ nella sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione **STRAORDINARIA/ORDINARIA**, in seduta pubblica, di **PRIMA** convocazione

All'appello risultano:

	P/A		P/A
1 ALLEGRETTI Nicola	P	8 ALLEGRETTI Maria	P
2 LAROCCA Gerardo	P	9 PACE Domenico	P
3 ADDESIO Donato	P	10 BENEDETTO Donato	A
4 COLUCCI Leonardo	P	11 EVANGELISTA Pasquale	P
5 PADULA Giovanni	P	12 FORMETTA Adriana	P
6 PRETE Giovanni Mario Luigi	P	13 ALLEGRETTI Rocco	P
7 VACCARO Mariantonietta	P		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assume la presidenza il **dott. Nicola Allegretti** - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Melania LETTIERI** che provvede alla redazione del presente verbale

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che

- con decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato sulla G. U. n. 304 del 31.12.2011, è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2012;

- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*”, ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali;

- con [decreto del Ministro dell'interno](#) del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012;

EVIDENZIATO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER
CENTO**

diminuzione **sino a 0,1 punti percentuali**.

TENUTO CONTO, altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200**

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*cf*r il comma 12 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.

214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che le aliquote approvate dal Consiglio Comunale hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO l’articolo 13, comma 6 del d.l. n. 201/2011, il quale prevede che le aliquote possono essere modificate con delibera di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997;

ESAMINATA la proposta di Regolamento Comunale relativa all’Imposta municipale propria, in via sperimentale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1-DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrate e sostanziale del presente atto.

2-DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3-DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

4-DI DETERMINARE per l’anno 2012:

- l’aliquota di base nella misura dello **0,80 per cento** del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’art. 5 del predetto regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012

- l’aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo per i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie) nella misura dello **0,4 per cento**

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello **0,1 per cento**

5-DI CONFERMARE per l’anno 2012 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria previste dall’articolo 13, comma 10 del d.l. n. 201/2011 e dall’art. 9 del Regolamento Comunale.

6-DI DARE ATTO la presente deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

7-DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento.

8-DI INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione.

9-DI DARE ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Allegretti Nicola

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

PARERI EX ART. 49 COMMA 1, D. LGS. 267/2000

in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

- ◆ in ordine alla **regolarità tecnica**: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Melania Lettieri

- ◆ in ordine alla **regolarità contabile**: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Melania Lettieri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.

Brindisi M., 20.07.2012

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Brindisi M., 04.08.2012

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Brindisi M.,

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Melania Lettieri